



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 51 LEGISLATURA N. X

delibera
420

DE/VP/AEA Oggetto: Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 3536 del 08/02/2016:
0 NC applicazione del regime di condizionalità della
 Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche
Prot. Segr. per l'annualità 2016
455

Lunedì 2 maggio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 3536 del 08/02/2016: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2016 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Tutela delle Risorse Ambientali istituita presso il Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Tutela delle Risorse Ambientali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), per l'applicazione del regime di condizionalità nella Regione Marche per l'annualità 2016, così come elencati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Y

Rg



2. di approvare il “REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI”, riportato nell’Allegato B” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che ha anche validità ed efficacia per l’attuazione delle Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche (PSR) e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005 .

3. di approvare le “DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI PIANI DI GESTIONI APPROVATI che debbono rispettare gli agricoltori le cui aziende ricadono in alcune specifiche Aree Natura 2000 ”, riportato nell’Allegato C” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio COSTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca CERISCIOLI



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regg. (UE) nn. 1305/2013 , 1306/2013 e 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni;
- Regg. (UE) nn. 640/2014, 808/2014 e 809/2014 della Commissione;
- D.G.R. n. 277 del 09/04/2015 – BURM n. 36 del 24/04/2015 (condizionalità 2015);
- D.M. 12 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”; pubblicato in GURI n. 59 del 12/03/2015;
- D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016, relativo a “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ; pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 67 del 21 marzo 2016.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che dal 2005 è stato applicato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista fin dal Reg. CE n. 1782/03, subordina strategicamente il pagamento integrale degli aiuti diretti (che per la Regione Marche ammontano a circa 150MEURO/anno) al rispetto di taluni “Criteri di Gestione Obbligatoria” (CGO) ed al rispetto delle “norme” relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) .

L'evoluzione nel tempo della Politica Agricola Comune (PAC), ha due estremi: la politica dei prezzi e dei mercati ed il pagamento unico (disaccoppiamento = sostegno completamente svincolato dalla produzione) vincolato al rispetto delle regole di condizionalità come da seguente normativa:

I pilastro

- Reg. (UE) 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
- **II pilastro**
- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento Orizzontale**
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- **Regolamento delegato** - Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il



sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

- **Regolamento esecutivo** - Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

La nuova condizionalità quindi prevede una base legale armonizzata dove la complementarità dei criteri e delle norme è stata evidenziata. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto, le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente affrontate .

Gli obiettivi della condizionalità sono stati chiariti come di seguito precisato:

- Contributo allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile mediante una maggiore consapevolezza dei beneficiari della PAC;
- Contributo a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società mediante una maggiore complementarità con le altre politiche dell'UE;
- La più chiara formalizzazione degli obiettivi costituisce una base migliore per il monitoraggio.

La base legale è stata armonizzata poiché la Condizionalità è stata collocata nel cosiddetto "Regolamento orizzontale", esaltandone il ruolo di ponte tra 1° e 2° pilastro.

Al tempo stesso è stata rafforzata l'associazione con altri strumenti orizzontali della PAC, quali il SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), lo SCA (Sistema di Consulenza Aziendale), le regole finanziarie, ecc ...

Gli elementi di base di questa "condizionalità unica" sono stati armonizzati prevedendo le aree agricole delle aziende al pari delle aree boscate che beneficiano dello sviluppo rurale nonché realizzando un unico set di regole (Allegato II).

La complementarità dei criteri e delle norme è stata evidenziata realizzando un'unica lista che include tutti i CGO e le BCAA al posto delle due liste che vigevano in precedenza; essa è suddivisa in tre settori, ciascuno dei quali è organizzato in temi principali. La distinzione tra CGO e BCAA è comunque conservata poiché ciascuna delle basi legali ha una differente natura (Direttive o Regolamenti per i CGO, la legislazione della PAC per quanto concerne le BCAA). La complementarità è più evidente; la logica è più chiara: settori e temi principali la rendono più visibile.

Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto:

I CGO diventano 13 (5 di meno).

- Eliminazione della Direttiva sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: la Direttiva sarà opzionale per gli Stati Membri.
- Eliminazione di tre Direttive sull'obbligo di notifica delle malattie degli animali. Tuttavia gli ordinari controlli veterinari consentiranno di continuare a monitorare la situazione .
- Eliminazione di alcuni obblighi delle Direttive Uccelli ed Habitat .

RG



Ne risulta una semplificazione sia per gli agricoltori che per le amministrazioni.
Per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA):

- Non c'è più alcuna distinzione tra standard obbligatori ed opzionali. Tutti gli standard sono obbligatori in tutti gli Stati membri;
- Gli aspetti più delicati sono ancora affrontati (erosione, presenza di sostanza organica, struttura del suolo, mantenimento e risorse idriche);
- Tuttavia, i cambiamenti debbono tener conto del greening e dei nuovi criteri di elegibilità per I pagamenti diretti.
- La struttura delle BCAA è più semplice e più sinergica con altri strumenti della PAC.

I piccoli agricoltori, quelli che dichiarano di avere un premio PAC inferiore ad € 1.250,00, devono continuare ad osservare le direttive ed i Regolamenti; tuttavia essi sono esenti dal rischio di riduzione dei pagamenti della PAC a causa della condizionalità. Questa è una semplificazione per i piccoli agricoltori e per le Amministrazioni poiché questi agricoltori non dovranno essere inclusi nel sistema dei Controlli di Condizionalità (si prevede una riduzione del 50-60% del n. dei controlli, con conseguente aumento dei controlli nelle aziende di medio-grandi dimensioni).

Per i beneficiari dei pagamenti diretti, dei pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde, dei premi annuali per la forestazione e l'imboschimento e per l'allestimento di sistemi agroforestali, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica, delle indennità Natura 2000 e DQA, indennità compensative per le aree montane o per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'effettivo ottenimento di detti premi è condizionale all'osservanza le prescrizioni ambientali della condizionalità.

Per accedere ai pagamenti diretti della PAC, I Pilastro, annualmente circa n. 40.000 agricoltori della Regione Marche presentano la domanda unica di pagamento ad AGEA, che provvede a pagare annualmente nella sola Regione Marche oltre 142 MEURO (dati riferiti all'annualità 2013); l'applicazione di un corretto regime di condizionalità è quindi strategica per far beneficiare gli agricoltori marchigiani di tutti gli aiuti comunitari della PAC e del PSR Marche .

Il DM n. 3536 del 08/02/2016, che ha abrogato il precedente DM. n. 180 del 23/01/2015, prevede un nuovo quadro della condizionalità che assicura al beneficiario un trattamento equo e rispondente al principio di proporzionalità: il livello dei pagamenti è realmente commisurato alla quantità dei benefici ambientali apportati, nell'ottica della sostenibilità.

Detto nuovo provvedimento di base, senza procedere alla semplice integrazione del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, nasce dal fatto che l'inizio della nuova programmazione nell'ambito del 1° pilastro e l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sui controlli PAC, sono intervenuti successivamente all'intesa nella Conferenza Permanente Unificata fra Stato e le Regioni del 18 dicembre 2014 per l'abolendo decreto n. 180. Pertanto, si è reso

Y

AG



necessario il varo di un provvedimento che accogliesse le diverse novità dei nuovi regolamenti.

Più nel dettaglio, il decreto introduce le modifiche intervenute con l'entrata in vigore dei Regolamenti sui controlli per i beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Reg. UE n. 640/2014 e Reg. UE n. 809/2014). Con questo intervento giuridico si completa la riforma del quadro nazionale della condizionalità per la programmazione 2014-2020.

Le novità sono state tradotte nella maniera più sostenibile possibile per i nostri agricoltori. A fronte dell'obbligo, infatti, in caso di inosservanza degli impegni dello sviluppo rurale, di applicare le conseguenti riduzioni dei pagamenti, per gli impegni pluriennali, anche ai premi degli anni precedenti, si è stabilito di applicare retroattivamente tali riduzioni se, e solo se, venga dimostrato da parte dell'Organismo di Controllo che le infrazioni sono realmente avvenute anche negli anni precedenti. Inoltre, nel caso di applicazione retroattiva, per attenuare la portata delle riduzioni si è proceduto a dimezzare le percentuali di riduzione dei pagamenti dello sviluppo rurale. Tutto ciò per assicurare che le riduzioni fossero proporzionali al livello dell'infrazione e che soprattutto fossero eque, non assumendo alcunché senza che venga dimostrato. Infine, è stato introdotto il cosiddetto concetto di "gruppo di impegno", per l'ambito dello sviluppo rurale, in analogia con quanto già vige per le riduzioni di condizionalità. Anche quest'ultimo elemento rende i pagamenti più proporzionali alle esternalità ambientali positive che vengono prodotte dall'agricoltura. Ne è risultato un quadro più equilibrato che, nel mantenere fermo il principio che in presenza di minori benefici ambientali i pagamenti devono essere necessariamente ridotti, assicura al beneficiario un trattamento più equo.

In pratica detto nuovo DM impatta maggiormente sulle riduzioni ed esclusioni con particolare riferimento allo Sviluppo Rurale; ne conseguirà anche un atto regionale sull'argomento come in precedenza previsto dalla ultima DGR n. 113 del 15/02/2016. Il presente atto quindi non entra nel merito delle riduzioni ed esclusioni poiché, in continuità con l'impostazione amministrativa del PSR Marche 2007-2013 detti parametri sono stabiliti con deliberazioni specifiche; anche i requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci per le misure agroambientali del PSR Marche 2014-2020 non vengono espressamente trattati in questo atto poiché gli stessi devono essere ricompresi nei rispettivi bandi del PSR Marche 2014-2020, in parte già emanati.

Le regole di condizionalità 2016 oggetto del presente atto comprendono gli stessi CGO e le stesse BCAA fissati a livello nazionale con il precedente DM n. 180 del 23/01/2015 con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali.

La condizionalità 2016, che si compone sempre di n. 13 CGO e n. 8 BCAA, rispetto alla condizionalità 2015 risulta avere poche modifiche, oltre al riferimento normativo del nuovo DM 3536/2016, come di seguito riepilogato:

pg



Settore: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRICIPALE: Acque

- CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Articoli 4 e 5
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 e tolto dall'impegno a) riferimenti al Requisito Minimo dei Fertilizzanti
 - BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
 - BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

TEMA PRICIPALE: Biodiversità

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

Y

Rg



CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Articolo 6, paragrafi 1 e 2
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

Settore : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 e precisato negli impegni nonché l'attuazione degli artt. 19 e 20 del Reg. (CE) n. 178/2002; tolto ex lettere 2.E e 2.f da produzioni vegetali
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31). Articoli 3,4 e 5
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei

fg



prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1). Articoli 4 e 7
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 e tra le norme di applicazione la Nota del Ministero della salute prot. 9384/2015, riportata anche nell'impegno B.8

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Articolo 55, prima e seconda frase
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 e precisato obblighi per possesso "patentino" per prodotti tossici, molto tossici e nocivi

Settore: Benessere degli animali

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7). Articoli 3 e 4
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5). Articolo 3 e articolo 4
inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23).

fy



Articolo 4

inserito nell'ambito di applicazione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1

Settore: Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRICIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

- BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013 .

A seguito dell'emanazione del DM n. 3536 del 08/02/2016, poiché le regole di condizionalità fanno riferimento all'anno solare 1/1/2016 – 31/12/2016, le Regioni, per evidenti ragioni di trasparenza verso gli agricoltori interessati (che annualmente ad aprile/maggio presentano domanda unica di pagamento del sostegno della Politica Agricola Comune per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola), sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale .

Con nota mail del 22/03/2016 l'ufficio DISR 3 del MIPAAF ha comunicato che il citato Decreto Condizionalità per l'anno 2016 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.67 del 21 marzo 2016 ; le disposizioni sono entrate in vigore il 22/03/2016, il giorno dopo la pubblicazione.

Il MIPAAF/DISR III ha quindi precisato che, in accordo con l'articolato del citato DM, il testo può essere recepito con apposita delibera regionale. Nel caso in cui non si deliberi, valgono le norme nazionali riportate nel Decreto.

E' stato quindi ripreso il documento approvato con la DGR 277 del 9/04/2015 per la condizionalità 2015, integrandolo con le disposizioni del DM n. 3536 del 08/02/2016 anche alla luce delle indicazioni tecnico-operative del MIPAAF, impartite durante le frequenti riunioni tecniche preparatorie di concertazione delle disposizioni nazionali che si sono succedute nel corso del 2015.

Tutte le modifiche sono state effettuate sulla base delle indicazioni minime stabilite dal DM n. 3536 del 08/02/2016, per non gravare ulteriormente sugli agricoltori marchigiani, già provati dal 2005, anno di prima applicazione del regime di condizionalità, dalle incombenze derivate dal disaccoppiamento della Politica Agricola Comune (PAC) .

Tutte le Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.) ed i funzionari competenti per le varie materie sono stati tenuti aggiornati sulla normativa nazionale con e-mail subito successive a quanto progressivamente comunicato dal MIPAAF .

Le disposizioni previste negli allegati, "All. A" , " All. B" e "All. C", sono state quindi definite avvalendosi anche della collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti, sviluppata attraverso una serie di incontri tecnici diretti e tramite



una riunione tecnica (convocata con nota n. 116513 del 22/02/2016 dal competente Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali) che si è svolta il 25 febbraio 2016, alla quale hanno partecipato anche i tecnici responsabili delle OO.PP. . Nella stessa riunione è stata fatta una valutazione degli esiti di controllo condizionalità 2015 e richiamato le OO.PP., tramite i loro CAA, a rafforzare l'informazione sugli atti che hanno presentato più violazioni (A2/5.3, A4, B9, B11, A6, A7, A8, RM_FER). L'esito di questa riunione tecnica è stato verbalizzato ed il verbale è stato inviato a tutti gli interessati a mezzo e-mail in data 25/02/2016, con conseguente modifica del presente atto secondo le indicazioni tecniche ed amministrative stabilite punto per punto nel corso della citata riunione tecnica. Non sono pervenute osservazioni al verbale inviato.

Rispetto ai precedenti atti regionali, in considerazione dei numerosi Piani di gestione approvati nelle aree Natura 2000 della Regione Marche elencati nella normativa regionale dei CGO2 e CGO3, è stato deciso di introdurre un "Allegato C" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riportante le "DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI PIANI DI GESTIONI APPROVATI che debbono rispettare gli agricoltori le cui aziende ricadono in alcune specifiche Aree Natura 2000 ", allegato verificato dal competente ufficio regionale anche presso le autorità di gestione coinvolte.

Anche per il 2016 viene riproposta la formale adozione del "registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati", "All.B" al presente atto, chiamato anche "quaderno di campagna" per il fatto che assolve e risponde alla normativa sui fitofarmaci che è stata aggiornata con l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso dei fitosanitari. Tale documento è stato proposto per meglio ottemperare al CGO1 (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed al CGO10 (Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). Detto registro ha anche validità ed efficacia per l'attuazione delle Misure agroambientali del PSR e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005; la compilazione di questo REGISTRO spetta comunque a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari.

Sono state quindi considerate le disposizioni in materia del D.M. 12 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", pubblicato in GURI n. 59 del 12/03/2015 nonché, d'intesa con il competente ufficio, le norme del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci), di cui al DM 22 gennaio 2014, aggiungendo quindi nello stesso registro i riferimenti alla regolazione e taratura delle macchine irroratrici. Per una migliore qualificazione dell'agricoltura marchigiana si ritiene quindi opportuno prevederne la tenuta per tutte le aziende agricole, addivenendo così ad un unico documento che avrà validità sia per eventuali richieste di finanziamento, per le modalità di controllo nonché per il monitoraggio dell'applicazione della buona pratica agricola e come base per la tracciabilità dei mangimi così come concertato con la competente "P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare". Nell'intento di rendere più agevole l'adempimento delle registrazioni dei trattamenti e delle fertilizzazioni gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite

Rg



tutte le informazioni da questo previste, tenuto anche conto delle nuove normative nazionali in materia. Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni", in continuità con gli atti di condizionalità emanati nel periodo 2005-2014, non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone delimitate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) .

In sede di riunione tecnica tutti i partecipanti hanno ritenuto necessario approvare l'atto regionale prima possibile e quindi anche evitando il passaggio al Tavolo verde, come avvenuto proceduralmente nel 2015, poiché le modifiche apportate sono sostanzialmente minime e concertate dalle OO.PP. direttamente nella presente riunione .

Quanto definito dalle singole Regioni deve essere poi comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che con propria circolare da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, disporrà i controlli per l'annualità 2015.

Gli stessi documenti, con E-Mail del 14/04/2016, sono stati inviati preventivamente al MIPAAF ed AGEA al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni nazionali .

L'Ufficio DISR III/Dr. Antonio Frattarelli del MIPAAF con nota e-mail del 20/04/2016 ha comunicato quanto segue :<< ... con riferimento alla vostra del giovedì 14 aprile 2016, si comunica che la bozza di DGR è congrua rispetto al testo del DM n. 3536 dell'8 febbraio 2016, salvo la necessità di aggiungere nell'allegato B, di seguito alla frase "Regolazione/Taratura effettuata per conto proprio ", l'espressione "unicamente ai sensi dell'art. 12 comma 8 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012", come segnalato con evidenziazione gialla nel file allegato. Tale aggiunta si rende necessaria per evidenziare che l'obbligo in questione non fa parte degli impegni di condizionalità né dei Requisiti Minimi per l'uso dei prodotti fitosanitari (RM Fert), pur essendo parte della baseline a partire dalla quale si effettua il calcolo del margine lordo per i pagamenti delle Misure 10 e 11 del PSR. L'impegno in questione è un obbligo sancito dal Decreto legislativo n. 150, a fronte della cui inosservanza valgono unicamente le eventuali sanzioni previste dal suddetto decreto. >>.

Per quanto sopra all' "All. B" è stata apportata l'aggiunta prescritta dal Mipaaf.

L'AGEA Coordinamento non ha ancora emanato la propria circolare relativa all'applicazione della condizionalità 2016 .

L'attività di informazione per gli agricoltori, necessaria per aumentare la consapevolezza degli agricoltori/allevatori, è stata finora svolta attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) e la Misura 1.1.1 del PSR Marche 2007-2013, ad opera delle organizzazioni professionali agricole, anche con il supporto diretto dei tecnici regionali e della Posizione organizzativa Monitoraggio Suoli . In diversi seminari e convegni è stato illustrato direttamente il regime di condizionalità a tecnici e operatori agricoli (il 21/3/2015 presso il Comune di Macerata Feltria (PU), il 28/5/2015 presso il CREA di

13



Osimo (AN), il 30/9/2015 presso il Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto quale iniziativa collaterale dell'EXPO 2015 organizzata dalla Confagricoltura Marche, il 4/12/2015 presso la Fondazione Giustiniani Bandini all'Abbadia di Fiastra (MC) ed il 28/01/2016 a Santa Maria Nuova organizzata dall'APIMA di Ancona).

In data 8/4/2016 la Regione Marche ha organizzato a Treia (MC) il convegno "IL GOVERNO DEI NOSTRI SUOLI, UNA SFIDA PLANETARIA" dove è stato presentato il rapporto Fao "Stato delle risorse dei suoli nel mondo" e indicato per la protezione dei suoli di promuovere pratiche di gestione sostenibile e l'uso di tecnologie appropriate, considerato che i suoli aiutano anche a regolare le emissioni di anidride carbonica ed altri gas serra e che sono quindi fondamentali per regolare il clima. In questo contesto, dopo aver valorizzato la scelta strategica di avere un centro regionale per il monitoraggio dei suoli per migliorare la conoscenza sullo stato e i trend delle condizioni dei suoli regionali, sono state divulgate in particolare le regole di condizionalità del tema principale "Suolo e stock di carbonio" (BCAA4-copertura minima del suolo, BCAA5- Gestione delle terre che rispetti le condizioni locali e specifiche per limitare l'erosione, BCAA6-Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie) evidenziando come dette regole, interessando il I Pilastro della PAC, hanno una ricaduta su quasi tutte le aziende agrarie e su quasi tutta la superficie agraria regionale.

Il Servizio Ambiente e Agricoltura, per migliorare ulteriormente l'attività di comunicazione, ha provveduto ad aggiornare la apposita sezione "Condizionalità" sul proprio sito internet istituzionale (www.agri.marche.it) ed ha continuato la sensibilizzazione e l'informazione degli imprenditori agricoli, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, a cui sono tenuti, possano essere acquisiti come un'opportunità piuttosto che come un aggravio. E' infatti indubbio che l'introduzione della condizionalità nella PAC ha innestato elementi di "programmazione" e di governance nella gestione del territorio, che prima erano meno evidenti, e che rappresenta quindi un prerequisito ai finanziamenti agricoli. La condizionalità, che sottende ad una politica efficace che verrà perseguita anche per il periodo di programmazione 2015-2020 (per l'anno 2014 della PAC sono state applicate le stesse regole della PAC 2013) in abbinamento al Greening (inverdimento) e pratiche agricole equivalenti benefiche per il clima e l'ambiente, deve infatti emergere sempre più come una leva fondamentale per garantire la competitività del modello agricolo europeo.

In tale contesto il quadro normativo è completato dai DD.MM. n. 6513 del 18/11/2014 e n. 1420 del 26/02/2015 e dall'allegato 8 al DM n. 3536 del 08/02/2016 circa il mantenimento dei pascoli permanenti ora previsto negli atti della PAC con controlli diretti di AGEA che ha provveduto ad istituire un catalogo nazionale dei pascoli in base al quale verificare che la loro superficie a livello nazionale non diminuisca più del 10%.

Per questo, negli allegati, "All. A", "All. B" e "All. C", al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, si è avuto cura di limitare gli aspetti burocratici a quelli assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e delle normative di riferimento e per contribuire a qualificare l'agricoltura marchigiana.



Si precisa infine che la DGR n. 277 del 09/04/2015 (condizionalità 2015) viene sostituita dalla presente deliberazione che regola la condizionalità 2016 a valere sull'anno solare 2016 (da 1/1/2016 a 31/12/2016) .

PROPOSTA

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: " Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 3536 del 08/02/2016: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2016 ".

Il Responsabile del Procedimento

(Roberto Gatto)

Parere della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente responsabile
(Guido Muzzi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 133 pagine, di cui n. 118 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

(Fabrizio Costa)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL
DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

8 febbraio 2016 (n. 3536)

<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

(pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2016, in vigore dal 22/03/2016)

CONDIZIONALITA' 2016 REGIONE MARCHE

Elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) che gli agricoltori e allevatori debbono rispettare ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 e del DM 3536/2016

Indice:

Settore: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno ... pag. 4

TEMA PRICIPALE: Acque	pag. 4
➤ CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ...	pag. 4
• BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	pag. 24
• BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	pag.27
• BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	pag. 28

TEMA PRICIPALE: Suolo e stock di carbonio	pag. 29
• BCAA 4 – Copertura minima del suolo	pag. 29
• BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	pag. 31
• BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	pag. 33

TEMA PRICIPALE: Biodiversità	pag. 34
➤ CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	pag. 34
➤ CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	pag. 63

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	pag. 81
➤ BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	pag. 81

Settore : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante..... pag. 83

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare	pag. 83
➤ CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	pag. 83
➤ CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	pag. 87

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali pag. 88

➤ CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	pag. 88
---	---------

➤ CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	pag. 90
➤ CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	pag. 92
TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali	pag. 94
➤ CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	pag. 94
TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari	pag. 95
➤ CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	pag. 95
Settore: Benessere degli animali	pag. 98
TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali	pag. 98
➤ CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	pag. 98
➤ CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	pag. 98
➤ CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	pag. 99
Settore: Mantenimento dei pascoli permanenti	pag. 100
TEMA PRICIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti	pag. 100
➤ BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013.....	pag. 100

Y
RZ

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Recepimento regionale

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: "Approvazione "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN" " con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto "di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l'art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012";

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente C.G.O.1 e Programma di Azione si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Marche.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

1. Descrizione degli impegni

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, con cui è stato approvato il relativo “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN “ nonché quelli stabiliti dal Titolo V° del DM 7 aprile 2006 ove non previsti o richiamati dal provvedimento regionale, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato “B” con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Regione Marche, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

In particolare la DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, prevede quanto segue:

2. DIVIETI

2.1. Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 (nдр: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75)

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (nдр: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75) è vietata:

- a) nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e per il successivo mantenimento della stessa, nel rispetto della buona pratica agricola;
- b) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- c) a distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi

idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

- d) a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- e) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi ;
- f) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;
- g) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, così come definito da codice AGEA (Atto A1 e Atto A5 – DGR n. 151 del 26/02/07 Reg. 1782/03 – DM del 21/12/06 applicazione del regime condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Marche per l'annualità 2007;
- h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .
- i) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione. La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006 (ndr: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 75/2010) è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Lo spandimento dei letami deve rientrare nelle pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

2.2. Divieti di utilizzazione dei liquami

L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietata nei seguenti casi :

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;

d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .

e) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 %, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali :

I) dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel PUA);

II) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;

III) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;

IV) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, vista l'eterogeneità e la complessità geo-litologica, morfologica e pedologica che caratterizza l'intera Regione Marche, (da specificare nel PUA), il limite di pendenza dove è possibile utilizzare liquami è elevabile fino al 30% in presenza di sistemazioni idraulico agrarie e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della lettera e) nonché il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006 (nдр: poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 75/2010). Resta ferma la verifica della congruità delle condizioni sopra espresse dal presente atto della Regione Marche – Assessorato Agricoltura ;

f) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

g) La sospensione del divieto potrà essere prevista e conseguentemente concessa solo e soltanto durante il manifestarsi di particolari condizioni pedo-climatiche. Tale deroga va comunicata al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, mediante una relazione tecnica dettagliata da allegare alla scheda 30 del DM 18 settembre 2002.

h) sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;

i) nelle aree carsiche non soggette a coltivazione;

j) a distanza inferiore a 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

k) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali ove non diversamente previsto in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti; in ogni caso è da preferire l'utilizzo di sistemi di applicazione localizzata dei liquami al terreno, quali la distribuzione con iniezione o a bande.

l) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;

m) sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

n) In prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale o locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati.

- o) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- p) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- q) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere j) e k), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione.

La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere j) e k) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

3. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

3.1. Criteri generali

Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate, tenuto conto anche della piovosità media delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Al fine di ridurre i volumi dei liquami prodotti è necessario effettuare nell'allevamento un' oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che per quelle di lavaggio .

I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio devono essere finalizzati, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione.

In caso di realizzazione di nuovi allevamenti, di ampliamento degli esistenti ovvero di ristrutturazione delle aree oggetto della presente disposizione, le acque meteoriche derivanti da superfici scoperte e caratterizzate dalla permanenza di animali (quali zone di esercizio esterne e corsie scoperte di servizio), devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.

3.2. Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata che sarà munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo; sono considerate superfici impermeabilizzanti anche i terreni argillosi. La platea impermeabilizzata dovrà avere una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni il peso dei materiali accumulati e dei mezzi utili alla movimentazione; la platea dovrà pertanto permettere l'accesso dei mezzi meccanici, mediante apposita apertura su un lato al fine di consentire la completa asportazione del materiale. Sarà inoltre

necessario prevedere adeguate pendenze per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio.

La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 110 giorni; tale durata può essere di 90 giorni per gli allevamenti aventi consistenza zootecnica massima equivalente alla produzione di 3000 kg di azoto al campo per anno, calcolati in base alla Tabella 2 del presente atto e Programma di Azione. Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 del presente atto e Programma di Azione.

Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m²:

- fino a 2 per il letame (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o concimaia collocata ad una quota inferiore rispetto alla stalla e caricata dall'alto per favorire la maturazione del letame e le operazioni di trasporto);
- 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 60 centimetri nel caso dei bovini, di 15 centimetri per gli avicoli e di 30 centimetri per tutte le altre specie.

Lo stoccaggio non può avvenire a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

Rispetto alle abitazioni ed alle strade deve essere tenuta la distanza prevista dai regolamenti sanitari comunali.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili trattati nei paragrafi seguenti.

Si precisa che la consistenza media dei capi allevati, nel caso di allevamento "tutto pieno – tutto vuoto" deve essere calcolata come media ponderata per i periodi di vuoto sanitario dell'allevamento, oltre a considerare l'eventuale sfoltimento degli animali nonché la mortalità degli stessi.

Per i piccoli allevamenti (con produzione di azoto al campo inferiore a 3.000 kg/anno), considerato che nella Regione Marche risultano iscritte all'anagrafe bovina (B.D.N. a maggio 2007) n. 5.056 aziende con almeno un capo bovino (per un totale di 76.645 capi) e di queste n. 4.877 (per un totale di 48.925 capi) risultano classificabili come piccoli allevamenti a bassa densità (media n. 10 capi/azienda) che nelle zone montane e di alta collina vengono allevati al pascolo (per le altre specie

vi sono n. 28 piccoli allevamenti di suini e n. 93 piccoli allevamenti di avicunicoli, gli ovicapri sono allevati al pascolo per gran parte dell'anno), i valori per il calcolo del volume degli stoccaggi di cui al presente punto 3.2 possono essere raddoppiati.

(n.d.r.: alla data del 5/3/2015 nella B.D.R. risultano i seguenti dati:

n. 3.064 aziende con almeno un capo bovino (per un totale di 50.270 capi) e di queste n. 2.933 (per un totale di 31.532 capi) risultano classificabili come piccoli allevamenti a bassa densità (media n. 10,75 capi/azienda) che nelle zone montane e di alta collina vengono allevati al pascolo (per le altre specie vi sono n. 111 piccoli allevamenti di suini e n. 81 piccoli allevamenti di avicunicoli, ...).

Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale.

3.3. Caratteristiche dell'accumulo temporaneo di letami

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti nella Sezione 1, Parte 1, paragrafo 1 lettera e), è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore ai 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo dei letami di cui sopra è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 art. 7 del D.M. 7/4/06.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo. Detti accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.

3.4. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, qualora tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (quali zone di esercizio esterne, corsie scoperte di servizio, platee di stoccaggio dei materiali palabili), fatta eccezione per le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché per le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento, che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie

(precipitazioni medie storiche da rete agrometeorologica ASSAM) e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

Ove si faccia ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da favorire le strutture a pareti verticali e strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Detti contenitori devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto, rispetto all'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, in:

- 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. 07/04/2006, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- 150 giorni per tutti gli altri allevamenti e/o in assenza degli assetti colturali di cui al punto precedente.

Per i nuovi allevamenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente

Relativamente alla produzione annua di liquami e letame delle diverse specie di animali allevati, nella tab.1 si riportano i valori riferiti al peso vivo medio per capo ed alle relative metodologie di allevamento.

Tabella 1 - Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie

SUINI

Tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. x anno)	Letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad					

acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera			22,0	31,2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
<i>in box multiplo senza corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
<i>in box multiplo con corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
<i>Su lettiera</i>					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
Allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale con pavimento pieno					
Scrofe (160-200 kg)		22	17	23,8	
Verri		0,4	24	31,2	
Accrescimento e ingrasso		6	18	25,2	

BOVINI					
ologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquam e (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
BOVINI E BUFALINI DA LATTE (> 15 mesi)					
• Stabulazione fissa con paglia	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente	500-	14,6	22	45,0	1,0

	600 ⁽¹⁾				
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	500-600 ⁽¹⁾	20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	500-600 ⁽¹⁾	13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	37,1	5,0
BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE					
• Stabulazione fissa con lettiera (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	5,0	22	29,9	5,0
• Stabulazione libera su fessurato (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	30,6	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	38,8	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) in relazione alla razza prevalente;

(2) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al vitellone all'ingrasso.

Si precisa che per le vacche nutrici, ove i parametri sopra indicati risultino non rispondenti alla reale situazione aziendale, si possono indicare i volumi di letame e liquame effettivamente riscontrati nell'anno precedente a quello di riferimento.

ALTRE SPECIE ZOOTECHNICHE

tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa profonda (durata ciclo: 10-12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre)	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	0,15	24,0	39,5	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	22,0			
• ovaiole a terra (durata ciclo: 10-12 mesi)	1,8-2,0 ⁽¹⁾	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (n. cicli/anno : 2,8)	0,7	1,2	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (n. cicli/anno : 4,5)	1,0	1,2	8	13,5	
• faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi)	0,8	1,7	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n. di cicli/ann: 2,0 per maschi ; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽²⁾	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni (durata ciclo: 4 mesi)	1,7-3,5 ⁽³⁾			13,0	
• cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi)	1,7-3,5 ⁽³⁾	20,0			
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁴⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁴⁾	16,0			
ALTRE SPECIE NON CONTEMPLATE					
Fare riferimento alla tab. 1 del D.M. 7/4/2006, a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore.					

(1) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(2) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(3) il 1° valore è riferito al coniglio da carne (0-4 mesi); il 2° valore al coniglio riproduttore;

Y

Py

(4) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore a pecora o capra;

Note alla Tabella1

Volumi di reflui prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di reflui derivanti dai locali di produzione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:

- lavaggio degli impianti (ad esempio sala di mungitura);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio;
- altre acque che confluiscono nelle vasche di stoccaggio.

(queste acque, in una visione globale di risparmio idrico, sempre più necessario, possono anche essere raccolte e stoccate separatamente per essere poi riutilizzate per usi non potabili;

I valori riportati nella tabella I corrispondono a quelli riscontrati con maggior frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla regione. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

4. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

4.1. Criteri generali di utilizzazione

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata dal presente atto e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, come indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 7 aprile 2006 di cui all'art. 38 del D. Lgs 152/99, rimasto valido ed efficace ai sensi dell'art. 170 punto 11 alla parte terza del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 112 del medesimo decreto.

Tale atto disciplina anche l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento degli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 (ndr: abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128; l'elenco degli allevamenti intensivi soggetti, per dimensioni, alla VIA, è ora contenuto nella lettera ac) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ma ciò non rileva ai fini del presente atto sulla condizionalità, in quanto tutti questi allevamenti sono comunque soggetti a queste modalità di utilizzazione agronomica) sulla base di quanto previsto dalla legge 11/11/1996 n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentare così come individuate in base al decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006.

L'utilizzo agronomico è soggetto a comunicazione all'autorità competente, come indicato all'art. 5 della L.R. 6 novembre 2002 n. 23 che modifica l'art. 47 della L.R. 17 maggio 1999 n. 10.

4.2 Tecniche di distribuzione

Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono considerare:

- a) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento volti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
 - c) il contenimento della diffusione, per deriva, di aerosol e del trasporto dell'effluente o delle relative acque di percolazione verso aree non interessate da attività agricola;
 - d) il contenimento delle perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.
- e) La corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla Legge 748 del 1984, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al D.Lgs. 152/06, conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- f) Lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- g) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- h) La conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola ed all'allegato VII del D.M. 7 aprile 2006.

E' consigliato il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

4.3. Dosi di applicazione

L'applicazione al terreno degli effluenti e degli eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

Qualora almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende zootecniche con una produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto organico da effluenti zootecnici devono dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.

La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolato secondo la tabella 2, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.Lgs. 217/2006 e dalle acque reflue normate dal DM 7 aprile 2006.

La quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture.

Ove la coltura lo consenta, ai sensi dell'art. 23 comma 5 lettera b) del D.M. 07/04/06, occorre garantire il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 Kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217 del 29/04/06.

Nei casi in cui le aziende non sono obbligate alla compilazione del PUA la verifica delle concimazioni azotate effettuate, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di condizionalità (Reg. CEE 1782/03).

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame ^(a)
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ^(b)	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso ^(b)	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ^(c)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(c)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ^(c)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ^(c)	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) ^(c)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ^(c)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo) ^(c)	0,23	328		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328
• pollastre a terra su lettiera				328

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame ^(a)
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) ^(c) • a terra con uso di lettiera	0,25	250		250
Tacchini ^(c) • Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo) • a terra con uso di lettiera	0,19	240		240
Cunicoli • fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicaprini • con stabulazione in recinti individuali o collettivi • su pavimento grigliato o fessurato		99	44 99	55
Equini - con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69	21	48

Tab. 2a - Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità misura	Media	Minimo	Massimo
<i>Ingestione sostanza secca (ss)</i>				
- Intero ciclo (lattazione + asciutta)	Kg/capo/d	9,6	8,7	14,6
<i>Contenuto di proteina grezza della razione</i>				
- Intero ciclo (lattazione + asciutta)	Kg/Kg	0,110	0,077	0,115
Produzione di latte				
Produzione latte	Kg/capo/anno	1500	1000	2000
Contenuto di proteina grezza del latte	Kg/Kg	0,0338	0,0338	0,0338
<i>Bilancio dell'azoto</i>				
N consumato	Kg/capo/anno	61,5	46	79
N ritenuto	Kg/capo/anno	7,4	5,5	9,5
N escreto	Kg/capo/anno	54,1	40,5	69,5
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 25%)	Kg/capo/anno	40,6	30,4	52,1

NOTE ALLA TABELLA 2 e 2a

- Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato. I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).
- I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12/1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati nelle tabelle b1 e b2
- Per le specie non contemplate far riferimento ai valori tabellari di cui alle note alla tabella 2, allegato 1 del DM 07/04/06

5. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Tale bilancio è realizzato a scala di appezzamenti aziendali (Unità di Paesaggio Aziendale

di cui alla Sez. 2 Allegato 4 paragrafo 2.1 del presente atto e Programma d'Azione) considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse così come previsto nella sezione 2 , allegato 4 del presente atto e Programma d'Azione.

Sulla base della classe dimensionale dell'allevamento la compilazione del P.U.A. (allegato 4), è prevista nei casi riportati nello schema delle procedure contenuto nella "sezione 2 - paragrafo 3" ed alla tabella riportata alla "sezione 2 paragrafo 3.1" del presente atto e Programma d'Azione.

In particolare devono provvedere alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.), gli allevamenti ricadenti nelle classi dimensionali riportati nella tabella 3.

Si precisa inoltre che per la classe dimensionale compresa tra 3001 e 6000 Kg/anno di azoto, è prevista in allegato alla comunicazione (all.2 o all.3) la compilazione del "P.U.A. semplificato" (P.U.A.S.). In particolare il P.U.A.S dovrà contenere i dati riportati ai punti 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.2 e 6 dell'allegato 4, sezione 2 del presente atto.

Nel caso di allevamenti che producono esclusivamente letame bovino (con produzione > 3001 Kg/anno), dovrà essere presentato un P.U.A. specifico. Questo, per esaltare le proprietà ammendanti e quindi a scarso impatto ambientale, che sono proprie del letame maturo il cui uso va pertanto assoggettato al semplice rispetto della buona pratica agricola rispettando comunque il limite massimo di azoto al campo ammissibile come media aziendale (170 Kg/ha per ZVN e 340 Kg/ha per le zone ordinarie non vulnerabili); pertanto il P.U.A. specifico per il letame dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Dati aziendali (punto 1 allegato 4 sezione 2);
- Individuazione delle Unità di Paesaggio Aziendale (U.P.A.) comprese nei siti di spandimento degli effluenti (punto 2.1 allegato 4 sezione 2);
- Osservazioni pedologiche (punto 2.2 allegato 4 sezione 2);
- Geomorfologia (punto 3 allegato 4 sezione 2);
- Idrologia (punto 4 allegato 4 sezione 2)
- Sistemi colturali e tipo di gestione aziendale adottato con particolare riferimento al sito di spandimento (punto 5.1 allegato 4 sezione 2);
- Indicazione delle dosi di azoto (media aziendale);
- Tecniche di spandimento agronomico (punto 6 allegato 4 sezione 2)

Tab.3. Classi dimensionali di allevamento con obbligo di presentazione del P.U.A.

CLASSE DIMENSIONALE			
Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Specie	Posti bestiame	Zone Vulnerabili da Nitrati
< 3001			Comunicazione
3001 ÷ 6000	Avicoli	6521 ÷ 13000 posti ovaiole	P.U.A. semplificato
		12001 ÷ 24000 posti broilers	P.U.A. semplificato
	Suini	271 ÷ 50 grassi da 100 Kg. P.v.	P.U.A. semplificato
		115 ÷ 228 scrofe con suinetti < 30 Kg.	P.U.A. semplificato
	Bovini	37 ÷ 72 vacche in produzione	P.U.A. semplificato
		69 ÷ 136 vacche nutrici	P.U.A. semplificato
		84 ÷ 166 capi in rimonta	P.U.A. semplificato
		91 ÷ 180 bovini all'ingrasso	P.U.A. semplificato
		349 ÷ 697 vitelli a carne bianca	P.U.A. semplificato
> 6000	Avicoli	13001 ÷ 40000 posti ovaiole	P.U.A. completo
		24001 ÷ 40000 posti broilers (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005)	P.U.A. completo
	Suini	541 ÷ 2000 grassi	P.U.A. completo
		229 ÷ 750 scrofe con suinetti < 30 Kg. (limite sup. Relative alle aziende di cui al D Lgs 59/2005)	P.U.A. completo

	Bovini	73 ÷ 416 vacche in produzione	P.U.A. completo
		137 ÷ 421 vacche nutrici	P.U.A. completo
		167 ÷ 833 capi in rimonta	P.U.A. completo
		181 ÷ 625 bovini all'ingrasso	P.U.A. completo
		698 ÷ 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)	P.U.A. completo
Allevamenti ric. Nel campo appl. Del D.Lgs 59/2005	Avicoli	Oltre 40000 posti ovaiole	P.U.A. completo
		Oltre 40000 posti broilers	P.U.A. completo
	Suini	Oltre 2000 grassi	P.U.A. completo
		Oltre 750 scrofe con suinetti < 30 Kg.	P.U.A. completo
Allevamenti con UBA > 500	Bovini	Oltre 416 vacche in produzione	P.U.A. completo
		Oltre 421 vacche nutrici	P.U.A. completo
		Oltre 833 capi in rimonta	P.U.A. completo
		Oltre 625 bovini all'ingrasso	P.U.A. completo
		Oltre 1920 vitelli a carne bianca	P.U.A. completo

Per gli allevamenti compresi tra 1001 e 3000 kg/anno azoto non deve essere presentato il P.U.A. ma la sola comunicazione semplice, come meglio specificato nella Sezione 2, paragrafi 3.1 e 3.2 del presente atto.

Come già previsto dall'addendum approvato con DGR n. 232 del 27 febbraio 2012, la Regione Marche di seguito specifica la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettiere permanenti.

1. Definizione di Piccoli allevamenti

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 3.2 prevede quanto segue:

“Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale”.

al punto 6.1 prevede quanto segue:

“Ai fini del presente atto si intendono per aziende non zootecniche quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producano complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della Tabella 2 della Parte I del presente Allegato”.

Pertanto, si definiscono **Piccoli allevamenti** gli allevamenti che producono complessivamente una quantità di azoto al campo inferiore a 340 kg/anno.

Per il calcolo della produzione di azoto al campo per tipologia di animale e per anno si fa riferimento alla tab. 2 e 2a dell'allegato 1 della citata DGR 1448/2007.

Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, in relazione alle “prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica, sicurezza alimentare, igiene, benessere animale e in materia ambientale”, richiamate dal punto 3.2 della DGR 1448/2007, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione

di liquidi ed avente platea impermeabile (punto 3.2 DGR 1448/2007... *sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla*).

2. Definizione di Piccolo allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale

Si tratta di un Piccolo allevamento di suini condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, tipologie previste dalla tab. 1 dell'all. 1 della DGR 1448/2007.

Questo tipo di allevamento richiede l'allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni prodotte. Le deiezioni solide, prevalenti rispetto a quelle liquide, vengono trasportate in una concimaia a platea impermeabilizzata del tipo descritto al punto precedente.

La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia.

Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007), oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla.

Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

3. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con lettiere permanenti

Le lettiere, di cui alla tab. 1 dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile.

Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera.

Completato il periodo di permanenza (vedi punto 3.2 della DGR 1448/2007) anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi:

- **Concimaia a platea impermeabilizzata con cordoli perimetrali:** costituita da una platea impermeabilizzata, limitata da muretti di cinta. Al materiale di sgrondo (*colaticcio*) che fuoriesce dal cumulo nel corso dei processi di fermentazione, anche in condizione di pioggia, deve essere impedito di defluire al di fuori dell'area della concimaia (ed esempio attraverso cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.). Detto colaticcio può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007) oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame.
- **Concimaia a fossa su terra naturale:** costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio. Il cumulo di letame realizzato sempre per strati sovrapposti e mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo

defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il “colaticcio” in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione.

In entrambi i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell’area della concimaia.

Nel caso degli **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate.

La concimaia quindi può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si precisa che nella tabella 1 – Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie – dell’all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI, **si deve fare riferimento al solo valore della colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo.**

L’indicazione dei quantitativi di liquame si è resa necessaria unicamente per calcolare i valori della successiva “Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell’azoto tra liquame e letame”.

N.B.: La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 3536 del 08/02/2016.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO I e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 22 del DM n. 3536 del 08/02/2016, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) Divieti di fertilizzazione inorganica: E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Si applica su tutti i corsi d’acqua della Regione Marche sia nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) che nelle zone NON vulnerabili da nitrati. Detto impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica; nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, detto impegno si considera assolto.
- b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Detti corpi idrici e l’ampiezza della fascia tampone viene di seguito indicata:

	Corso d’acqua permanente o intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni
1	Fiume TAVOLLO	Cinque
2	Fiume FOGLIA	Cinque
3	Torrente APSA di URBINO	Cinque
4	Torrente ARZILLA	Cinque
5	Torrente TARUGO	Tre
6	Fiume METAURO	Tre
7	Fiume CANDIGLIANO	Tre
8	Torrente NEVOLA	Tre

9	Fiume CESANO	Tre
10	Fiume NEVOLA	Cinque
11	Torrente FENELLA	Cinque
12	Torrente CAFFARELLI	Tre
13	Fiume MISA	Cinque
14	Torrente ESINANTE	Tre
15	Fosso TRIPONZIO *	Cinque
16	Fiume ESINO	Cinque
17	Torrente CESOLA	Cinque
18	Torrente GRANITA	Cinque
19	Torrente CRINACCI	Tre
20	Torrente ASPIO	Cinque
21	Fiume MUSONE	Cinque
22	Fiume POTENZA	Tre
23	Torrente MONOCCHIA	Cinque
24	Fiume CHIENZI	Cinque
25	Torrente FIASTRA	Tre
26	Fiume FIASTRONE	Tre
27	Torrente TENNACOLA	Tre
28	Fiume TENNA	Cinque
29	Torrente ETE VIVO	Cinque
30	Torrente COSOLLO	Cinque
31	Fiume ASO	Cinque
32	Torrente TESINO	Tre
33	Torrente ALBULA	Cinque
34	Torrente RAGNOLA	Cinque
35	Torrente FLUVIONE	Tre
36	Torrente CASTELLANO	Tre
37	Torrente CHIARO	Tre
38	Torrente LAMA	Cinque
39	Fiume TRONTO	Cinque
40	Torrente MARINO	Tre
41	Torrente VIBRATA	Tre
42	Torrente di SANT'EGIDIO	Tre

* ha la denominazione ufficiale di fiume nell'elenco delle acque pubbliche, mentre è denominato fosso in alcune cartografie

L'Osservatorio Regionale Suoli renderà disponibile ad AGEA la necessaria informazione di riferimento geografico/cartografico a livello di singolo corso d'acqua permanente per l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Marche .

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti ;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del DM n. 3536 del 08/02/2016.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 3536 del 08/02/2016 .

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM n. 3536 del 08/02/2016, a livello regionale la presente norma prevede:

- per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM n. 3536 del 08/02/2016.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- i. obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- ii. obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

 - dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - dedite ad allevamento di bestiame;
 - dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della presente BCAA3, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM n. 3536 del 08/02/2016 .

per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM n. 3536 del 08/02/2016 , con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) dello stesso DM.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'art. 22 comma 3 del DM n. 3536 del 08/02/2016, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- i. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- ii. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- iii. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

- iv. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- v. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- vi. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n. 3536 del 08/02/2016);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d) del DM n. 3536 del 08/02/2016.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 3536 del 8/2/2016 a livello regionale, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione Marche.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno di cui alla lettera c) si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM n. 3536 del 08/02/2016.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 22 comma 1 del DM n. 3536 del 08/02/2016, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2 , è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nei casi e con le modalità previste dall'articolo 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006 ("Norme in materia ambientale", c.d. Codice o Testo unico sull'ambiente), per effetto dell'articolo 14, comma 8, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con Legge n. 11 agosto 2014, n. 116 (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 72 al n.192 del 20 agosto-2014), se l'area non ricade, anche parzialmente, all'interno dei siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. In questi siti, in assenza del parere di valutazione di incidenza da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento)

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite dal DM n. 3536 del 08/02/2016 all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e)

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.

- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo*” .
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevitorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “ .
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 *Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega*” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo* nei comuni di Pievevitorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 *Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello*; SIC IT5310003 *Monti Sasso Simone e Simoncello*), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell’avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d’area, adottate dalla Comunità Montana dell’Esino-Frasassi.” .
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 *Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone*, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 *Macchia di Montenero*, IT5330013 *Macchia delle Tassinete*, IT5330014 *Fonte delle Bussare*, adottati dall’Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell’Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 *Selva di Castelfidardo*, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 *Monte dell’Ascensione*, IT5340021 *Monte dell’Ascensione*, IT5340005 *Ponte d’Arli*, adottati dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall’Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007.
Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007.
Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007.
Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007.
Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007.
Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e vanno applicate a tutto il territorio delimitato come tale.
Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.
 - a. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
 - b. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
 - c. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di

rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

- d. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
 - e. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
 - f. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
 - g. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.
- Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.
- h. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
 - i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Come da allegati 3 e 4 della DGR 1471/08 di seguito si precisa l'Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento nonché le Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapedagna e Monte Cardoso	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaieto	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee;

		ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Attività regolamentate.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

....omissis

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente

di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.

- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

....*omissis*

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.

- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

....omissis

Y
R3

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Divieti ed obblighi.

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.
- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

....*omissis*

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla

pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

....omissis

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

....omissis

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

Divieti ed obblighi.

- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

....omissis

Disposizioni specifiche:

Da D.G.R. 1744 del 17/12/2012

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

a) *Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.*

b) *Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.*

c) *Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.*

d) *Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto.*

Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;*
- o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.*

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;*
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;*
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.*

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.*
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.*
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.*
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.*

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

- Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del*

confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1107/11

MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'HABITAT *6210 NEL SITO NATURA 2000 IT5330030 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni.
L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il palèo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pascolare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive (es. *Juniperus* sp.pl). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pascolare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi pratici con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo

IT5330030

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie

vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 – Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

I I - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

IT5330029

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata

concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la

mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – ZPS IT 5310026.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello, adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte

salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:

- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

ZPS IT 5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega.

- f) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.

- g) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- h) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- i) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- j) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- k) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di

utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1252/11

**Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nel sito Natura 2000 ZPS IT 5330030
*Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo.***

- Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica,

con particolare riferimento a quelle soggette a conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto le normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210) ed altre misure di conservazione nel sito Natura 2000 IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore*.

1. Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno della porzione del sito Natura 2000 ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* ricadente all'interno della Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino" e del comune di Pievebovigliana.

2. Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

3. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

4. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 36/2012

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.

ZPS – IT5320017, ZPS – IT5320018, ZPS – IT532002 .

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- g) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a

condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.

- h) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- i) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- j) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- k) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- l) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la

- durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito

Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.”

3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in "Misure passive" (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e "Misure attive" (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
1150*	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2, 13	Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodotte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura
1210	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia
1310	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici, prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1410	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici, prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1420	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
2110	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna
2230	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Artt. 8.3; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30, da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30, da 36 a 41; 51; 62; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Artt. 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 29; 30, da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71	Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza
<i>Myotis myotis</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30, da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti
<i>Circus spp</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30, da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
Ciconiformi	Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30, da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione
Limicoli	Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30, da 36 a 41; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide
Gabbiani e sterne	Artt. 8.4; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 27; 29; 30, da 36 a 41, 62; 71; 73	Non sono necessarie misure attive di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	Artt. 8.3; 8.4; 9.1, 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30, da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide, ripristino di nuove zone umide, miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali
Passeriformi palustri	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2, 3, 26, 29; 30, da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali

Nell'allegato C al presente atto sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati con le richiamate:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;

- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello ;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015 che adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 338 del 23.12/2015).**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d)) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Recepimento regionale

- **D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .**
- **D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.**
- **D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.**
- **DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.**
- **D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina “.**
- **D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “ .**

- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell’avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d’area, adottate dalla Comunità Montana dell’Esino-Frasassi.”
- DGR n. 411 del 07/04/2014 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall’Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell’Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell’Ascensione, IT5340021 Monte dell’Ascensione, IT5340005 Ponte d’Arlì, adottati dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall’Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall’Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall’Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d’Acquasanta,

IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323.

Descrizione degli impegni

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria.

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

- a. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- b. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
 - pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
- c. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
 - d. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
 - e. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
 - f. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
 - g. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
 - h. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

Disposizioni specifiche:

Da DGR n. 1744 del 17/12/2012.

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".*

l) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium sp.pl.*), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

m) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (*Spartium junceum*) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.

n) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.

o) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

p) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

- e) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- f) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- g) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.
- h) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

- Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

SIC Gola della Valnerina - Monte Fema

IT5330023

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi pratici con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

I I - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

SIC Rioterro	IT5330003
SIC Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	IT5330002
SIC Gola del Fiastrone	IT5330017

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pascolare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di

essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza,

ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);

- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

SIC IT 5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;

- o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 36/2012

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.

SIC – IT5320002, SIC – IT5320003, SIC – IT5320004, SIC – IT5320012 .

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- m) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.

- n) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- o) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- p) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- q) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- r) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al

- pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito

Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
 - b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
 - c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
 - d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
-

Da DG.R. n. 411 del 07/04/2014

“L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli.”

3.2. Misure di conservazione per specie e habitat

Le misure di conservazione sono distinte in "Misure passive" (sostanzialmente divieti e prescrizioni previsti dalle NTA e dal Regolamento) e "Misure attive" (interventi ed azioni previste dal Piano di Gestione, già realizzate o in fase di realizzazione)

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
1150*	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 26; da 29 a 41; 48; 51; 54; 56; 65; 67; 70; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; potenziamento delle popolazioni di specie floro-faunistiche già reintrodolte e avvio di nuove reintroduzioni; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura
1210	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; pulizia manuale della spiaggia
1310	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1410	Artt. 8; 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
1420	Artt. 8; 8.3; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; 18; da 29 a 41; 48; 54; 56; 63; 70; 71	Contrasto della vegetazione invasiva (Obione e Cannuccia di palude) attraverso diradamenti manuali e/o meccanici; prosecuzione delle reintroduzioni floristiche
2110	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna
2230	Artt. 8; 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 7; 17; da 29 a 41; 48; 54; 55; 56; 63; 70; 71	Interventi di difesa costiera; ripristini dunali con tecniche di ingegneria naturalistica; reintroduzioni floristiche (specie psammofile); regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna

	MISURE PASSIVE		MISURE ATTIVE
	Norme Tecniche di Attuazione	Regolamento	
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Artt. 8.3; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 62; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Artt. 8.1; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 29; 30; da 36 a 41; 55; 56; 59; 62; 63; 71	Interventi di difesa costiera; regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica; pulizia manuale della duna; attività di vigilanza
<i>Myotis myotis</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 9; 16; 29; 30; da 36 a 41; 51; 71	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi); creazione di nuove batbox e manutenzione di quelle già presenti
<i>Circus spp</i>	Artt. 8.3; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura; adozione di attività agricole a basso impatto e interventi di ripristino del paesaggio agrario (prati, siepi, filari e fossi)
Ciconiformi	Artt. 8.3; 8.4; 9.2; 10.1; 13	Artt. 2; 3; 16; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 51; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; creazione di zone boschive umide per facilitare la nidificazione
Limicoli	Artt. 8.3; 9.1; 9.2; 13	Artt. 2; 3; 26; 27; 29; 30; da 36 a 41; 56; 62; 71; 73	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide
Gabbiani e sterne	Artt. 8.4; 8.2; 13	Artt. 2; 3; 27; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71; 73	Non sono necessarie misure attive di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali
Passeriformi palustri	Artt. 8.3; 8.4; 9.1; 13	Artt. 2; 3; 26; 29; 30; da 36 a 41; 62; 71	Corretta manutenzione delle zone umide; ripristino di nuove zone umide; miglioramento del sistema di alimentazione delle zone umide; rinaturalizzazione di fossi e canali

Nell'allegato C al presente atto sono riportati gli obblighi di condizionalità previsti nei singoli piani di gestione approvati con le richiamate:

- DGR n.549 del 15 luglio 2015. sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone;
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare;
- DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
- DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli;
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero;

- DGR n.554 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello ;
- DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria ;
- DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanziata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto;
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza .

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM n. 3536 del 08/02/2016).

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 22 comma 1 del DM n. 3536 del 08/02/2016, a livello regionale la presente norma prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*filare*" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale .

SETTORE 2 : Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B I (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);**

- **Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.**(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.”** (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione** (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.”** (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- **D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;**
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016 .

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;

- prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 (**CORRETTO?**) al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 5.a. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del n. DM 3536 del 08/02/2016.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti suinicoli.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: Comunicazione dell'azienda agricola alla A.S.L. per la registrazione dell'azienda.
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'A.S.L., a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)
Articoli 4 e 7**

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell’azienda presso l’A.S.L. e in BDN.

- A.1 Registrazione presso il servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B: Identificazione e registrazione degli animali.

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;

- B.3 effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del D.P.R. 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
 - B.5 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
 - B.6 consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registrata in BDN);
 - B.7 registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 acquisizione del passaporto dal servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P).
 - B.9 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al servizio veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: Registro aziendale.
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D: Movimentazione dei capi: nascite - ingresso in azienda – decesso.
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
 - D.3 nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal servizio veterinario, nei casi previsti.
- E: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda.
- E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5**

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti ovicaprini.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell’azienda presso l’A.S.L. e in BDN.

- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività;
- A.2 comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B: Registro aziendale e BDN.

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR (Banca Dati Regionale/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 dell’8 marzo 2012);
- B.2 movimentazione dei capi tramite modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel registro aziendale e in BDN.
- B.3 per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

- C: Identificazione e registrazione degli animali.
- C.1 Per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
 - C.2 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
 - C.3 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra.
- c) divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE (*Transmissible spongiform encephalopathy* / Encefalopatia spongiforme trasmissibile) in un animale.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modificazioni;
- Circolare Ministeriale 30 ottobre 2002 "Modalità applicative dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Recepimento regionale

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002 ;
- DGR n. 1187 del 2/08/2013 "D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l'attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività";

- D.D.P.F. n. 282/CSI del 24/07/2014 “D.Lgs. 150/2012 DGR 1187/2013 – Disposizioni procedurali per l’attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici – Assegnazione all’ASSAM di € 20.000,00 e liquidazione anticipo”;
- DGR n. 1312 del 24/11/2014 “D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014 “;
- DGR n. 138 del 2/03/2015 “D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014 sull’adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014”.

Intervento della Regione

La Regione, a norma dell’articolo 22 comma 1 del DM n. 3536 del 08/02/2016, sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell’articolo 55 del Reg. CE 1107/09, definisce i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopra indicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - “gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere un’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”;
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (articolo 16 del D. Lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;

- le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3 : Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini/bufalini.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).**

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 3536 del 08/02/2015 con allevamenti zootecnici.

Le relative sanzioni non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime di piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 e successive modificazioni.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modificazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 420 DEL - 2 MAG. 2016

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL

**DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI**

8 febbraio 2016 (n. 3536)

<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”

(pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2016,
in vigore dal 22/03/2016)

CONDIZIONALITA' 2016 REGIONE MARCHE

“REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI”

gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite tutte le informazioni da questo previste, tenuto anche conto delle nuove normative nazionali in materia

Pez

REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI ANNO _____

DENOMINAZIONE AZIENDA (unità produttiva) _____

DENOMINAZIONE IMPRESA (che dispone dell'azienda) _____

RAPPRESENTANTE LEGALE (dell'impresa) _____

INDIRIZZO⁽¹⁾ _____

Cod. CUAA _____

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni" non è vincolante, ai fini della condizionalità, nelle aree al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

Avvertenze nella conservazione/compilazione del Registro dei Trattamenti (RdT):

- Il Registro non necessita una vidimazione;
- Deve essere conservato per almeno tre anni dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti, unitamente alla copie delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- Può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione dell'RdT, dei CAA, previa notifica alla ASL di competenza;
- Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa dal titolare dell'azienda, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare;
- Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il RdT può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- L'RdT deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
- L'RdT deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

⁽¹⁾ Indicare l'indirizzo della sede legale o, in alternativa, del l' azienda.

Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra

Derrata conservata _____ quantità _____

Fasi della coltura¹:
 semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari² (descrivere)
 quantità di prodotto raccolto destinata a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

Zona ZVN	Superf. trattata (ha)	Località	Data trattamento o fertilizzazione	Prodotto/i utilizzato/i ¹	Dose: (in Kg/ha o l/ha) o unità fertilizzanti impiegate/ha (N - P ₂ O ₅ - K ₂ O)	Avversità combattuta (per fitofarmaci)	Nome e firma di chi ha effettuato il trattamento fitosanitario

¹ Per i fitofarmaci riportare anche la Classificazione del prodotto (specificare se: *molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato*) e, facoltativamente, aggiungere l'indicazione del principio attivo. Si ricorda che debbono essere conservate copie delle fatture di acquisto dei fitofarmaci degli ultimi tre anni e i documenti di trasporto/fatture dei fertilizzanti. Per i fertilizzanti è possibile in alternativa indicare il quantitativo totale di concime distribuito.

¹ Indicare le date di tutte le fasi colturali e/o fenologiche, se presenti, nel ciclo attuato (obbligo di registrazione dell'insieme delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'**etichetta**).

³ Indicare la situazione di casi particolari (es. impianto frutteto, anno di impianto della coltura poliennale, ecc.)

Rey

Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra
 Derrota conservata _____ quantità _____

Fasi della coltura:
semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari
quantità di prodotto raccolto destinato a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

Zona ZVN	Superf. trattata (ha)	Località	Data trattamento o fertilizzazione	Prodotto/i utilizzati/i	Dose: (in Kg/ha o l/ha) o unità fertilizzanti impiegate/ha (N - P ₂ O ₅ - K ₂ O)	Avversità combattuta (per fitofarmaci)	Nome e firma di chi ha effettuato il trattamento fitosanitario

103

Regolazione/Taratura effettuata per conto proprio (unicamente ai sensi dell'art. 12 comma 8 del Decreto

Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012)

La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente (almeno una volta l'anno) dall'utilizzatore professionale aziendale; ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari ed ha validità massima di un anno.

I dati della regolazione devono essere allegati al registro dei trattamenti che ogni azienda deve redigere o sul registro stesso, con riferimento alle attrezzature impiegate.

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____ (se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____ (se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____ (se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Reg

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____ (se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____ (se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

Identificativo macchina irroratrice: marca _____ modello _____ telaio/targa _____ (se presente)

Tipologia di trattamento: colture erbacee colture arboree

Date di esecuzione del controllo:

1) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

2) ___/___/___ volume della miscela impiegata _____ hl/ha

In alternativa alla Regolazione/Taratura effettuata in conto proprio si può ricorrere alla regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al paragrafo precedente, la cui validità massima, in questo caso, è di 5 anni.

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione/taratura strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- a) volume di distribuzione;
- b) tipo di ugello;
- c) portata dell'ugello;
- d) portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- e) pressione di esercizio;
- f) altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- g) velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

**SCHEDA
TRATTAMENTO CONTOTERZISTI**

Ragione sociale:	_____		
Indirizzo:	_____		
Capitale sociale:	_____		
Partita IVA:	_____		
Registro imprese di:	_____	n. iscrizione	_____
Controllo funzionale irroratrice n.	_____	anno	_____
Spettabile (1)	_____		

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO
CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

Autorizzazione ⁽²⁾ rilasciata da	_____		in data	_____
Titolare autorizzazione ⁽³⁾	_____			

Tipo di coltura trattata	_____	Estensione (in ha)	_____	
Nome del prodotto utilizzato ⁽⁴⁾	_____			
Quantità fitofarmaco	kg.	_____	Lt.	_____
Quantità miscela	(H ₂ O + fitofarmaco)	_____	l	_____
Data inizio trattamento	_____	Data fine trattamento	_____	
Data	_____			
Firma ⁽⁵⁾	_____			
	Per ricevuta ⁽⁶⁾		_____	

NOTE

- (1) Dati azienda committente
- (2) "Patentino".
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.

RZ

“All. C” alla DGR n. del 2016 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL

**DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

8 febbraio 2016 (n. 3536)

**<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”**

(pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo
2016,
in vigore dal 22/03/2016)

CONDIZIONALITA' 2016 REGIONE MARCHE

**“DISPOSIZIONE SPECIFICHE DEI PIANI DI GESTIONI APPROVATI
che debbono rispettare gli agricoltori le cui aziende ricadono in alcune
specifiche Aree Natura 2000 ”**

Y
1 Pj

Indice:

DGR n.549 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone pag. 3

DGR n.550 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare pag. 3

DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo pag. 4

DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli pag. 4

DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero..... pag. 5

DGR n.554 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello pag. 5

DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria pag. 6

DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto pag. 7

DGR n.583 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza pag. 11

DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5340002**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5330012**

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni individuati dal Piano, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strutturale del bosco.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato.

Sito Natura 2000: **IT5330013**

- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA/ha e non superiore a 2,0 UBA/ha.
- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, fossi e valloni, così come individuati nella cartografia allegata al piano di gestione, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc.
- L'allevamento brado di suidi domestici e selvatici è vietato.

Sito Natura 2000: **IT5330014**

- L'allevamento brado di suidi domestici è vietato.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA/ha e non superiore a 2,0 UBA/ha.

DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5320008**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5340003** e **IT5340021**

- quando saranno effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, dovranno essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno (ad esempio nel caso di un'utilizzazione di 5000 metri quadrati si dovranno rilasciare isole di invecchiamento di 500 metri quadrati) (Degron e Gallemant, 1999 modificato) ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito
- allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi fluviali è necessario mantenere una fascia di rispetto di 10 metri per lato in tutti i corsi d'acqua riportati sulla CTR 1:10.000, ferma restando l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di gestione del corso d'acqua e l'applicazione delle indicazioni selvicolturali previste per il tratto montano dei corsi d'acqua di cui alle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Regione Marche, D.A. n° 100/2014);
- realizzazione di fasce di vegetazione con siepi di specie autoctone o semplicemente lasciando una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri. Contestualmente si prevede il controllo delle specie esotiche .

Sito Natura 2000: **IT5340005**

- quando saranno effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, dovranno essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno (ad esempio nel caso di un'utilizzazione di 5000 metri quadrati si dovranno rilasciare isole di invecchiamento di 500 metri quadrati) (Degron e Gallemant, 1999 modificato) ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito
- allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi fluviali è necessario mantenere una fascia di rispetto di 10 metri per lato in tutti i corsi d'acqua riportati sulla CTR 1:10.000, ferma restando l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di gestione del corso d'acqua e l'applicazione delle indicazioni selvicolturali previste per il tratto montano dei corsi d'acqua di cui alle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Regione Marche, D.A. n° 100/2014)
- realizzazione di fasce di vegetazione con siepi di specie autoctone o semplicemente lasciando una fascia non lavorata in prossimità delle aree a rischio di frane e smottamenti. Contestualmente si prevede il controllo delle specie esotiche.

DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5320006, IT5320007 e IT5320015

- Misure di Conservazione degli Habitat e delle specie di interesse comunitario sui quali le attività agro pastorali hanno impatti accertati, per il SIC e la ZPS denominati Monte Conero.
 - 1) Misure di conservazione per l'Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero": v. Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
 - 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata: v. Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
 - 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*: Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
- Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno. Divieto di piantagione per qualsiasi scopo nel caso di specie a comportamento invasivo come Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Paliurus spinachristi.

DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5310003, IT5310004, IT5310005 e IT5310026

- E' vietata la trasemina con miscugli commerciali, la concimazione e spandimento di reflui zootecnici nelle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati e dell'ordine Arrhenatheretalia.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strutturale del bosco. Gli impluvi da assoggettare a quest'obbligo sono quelli riportati nel reticolo idrografico della CTR regionale.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210) e le formazioni del Tilio-Acerion (9180). E' comunque vietato il pascolo di qualsiasi specie

animale domestica in natura (recintato, non recinto, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.

- E' vietata la lavorazione del terreno per una fascia di 2 m nelle aree al margine di formazioni boschive, arbusteti, praterie naturali e raccolte d'acqua. Il divieto non si applica nel caso l'area coltivata abbia una superficie inferiore all'ettaro. La vegetazione nella fascia potrà avere una struttura sia arbustiva che erbacea o mista e sono consentivi gli interventi (tagli di contenimento delle specie arbustive presenti all'interno delle fasce, rimozione delle specie arboree, pascolo, sfalci periodici, ecc.) necessari a mantenere la struttura della vegetazione ed evitare la sua evoluzione verso formazioni boschive. Gli interventi non potranno essere condotti nel periodo 15 aprile – 30 luglio e non potranno essere utilizzati prodotti chimici. Sono inoltre fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. La fascia ecotonale, anche se in essa dovesse svilupparsi una formazione arbustiva, formalmente è da considerarsi coltivata e quindi non genera l'obbligo della creazione di un'ulteriore fascia.
- Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto di 100 m dall'habitat. Nell'area è altresì fatto divieto assoluto di ogni forma di fertilizzazione azotata. (**habitat 3140 e 3150**).
- Fatte salve le date iniziali previste dalla normativa vigente, il pascolo potrà proseguire sino al 30 settembre di ogni anno e non oltre questa data. Nelle praterie del SIC IT5310005 al di sopra di 1.000 m di quota, l'attività di pascolo dovrà avere inizio dopo il 1° giugno; tale obbligo può essere derogato in presenza di Piani di gestione del pascolo e su un massimo del 20% della superficie ogni anno. Le aree in deroga devono essere diverse ogni anno.
- Nei prati permanenti di origine artificiale con potenzialità per l'habitat 6510 sono obbligatori lo sfalcio tardo primaverile e la concimazione organica.

DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. **Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323**

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5310010**

- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale).
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
 - divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi salvo diverse prescrizioni definite dall'Ente Gestore;
 - esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Gestore.
- È vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno, e pozzi aperti sul piano di campagna, che sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi.
- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale).

DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. **Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323**

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Misure valide per tutti i siti Natura 2000 (IT5340006, IT5340007, IT5340009, IT5340010, IT 5340008, IT5340012 e IT5340018)

- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, così come individuati nella cartografia allegata al piano di gestione, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc..
- Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". Le isole di biodiversità sono rappresentative delle formazioni forestali presenti nell'area e interessano le zone, del lotto boschivo al taglio, più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat prioritari (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie. L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.
- Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo. Nella scelta delle matricine prevale un criterio di tipo qualitativo, in modo da rilasciare per il turno

successivo matricine con fusti vigorosi. Le matricine sono scelte fra gli alberi da seme, o in mancanza fra i polloni, di migliore portamento e più sviluppati.

- Tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
 - divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi salvo diverse prescrizioni definite dall'Ente Parco;
 - esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.
- È vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno, e pozzi aperti sul piano di campagna, che sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi.

Misure specifiche per i Siti Natura 2000: IT5340006, IT5340018

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale.Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.

Misure specifiche per il Sito Natura 2000: IT5340007

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).

- nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale. Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Misure specifiche per il Sito Natura 2000: **IT5340008**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma eremita*, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale. Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Misure specifiche per i Siti Natura 2000: **IT5340009 e IT5340010**

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (*Ficedula albicollis*);

- nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (*Dendrocopos* sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (*Osmoderma* eremita, *Rosalia alpina*, *Cerambyx cerdo*).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale.
- Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
 - Divieto di rimboscimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Sito Natura 2000: IT5340012

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota.
- Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
 - Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
 - Divieto di rimboscimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.
 - Nel SIC si prevede quanto segue:
 - - divieto di utilizzo di rodenticidi;
 - divieto di utilizzo di pesticidi di classe I o con Risk Index > 8;
 - - divieto di uso di erbicidi (salvo prodotti ammessi ai sensi del Reg. CE 2092/91 e ss.mm.ii) Il divieto di utilizzo di erbicidi è esteso a tutte le tipologie di prodotto laddove le distanze da corpi e/o corsi d'acqua sia inferiore a m 15.

DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5320018, IT5320001, IT5320010 e IT5320014**

- E' vietato realizzare la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati. Scheda azione 5.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati, per i quali è fatto obbligo di provvedere al monitoraggio degli effetti di tale attività sull'ecosistema forestale.
 - L'allevamento brado con recinzioni è vietato nelle seguenti formazioni forestali: faggete (habitat *9210); cerrete (habitat 91L0); formazioni del Tilio-Acerion (habitat *9180). Nelle leccete (habitat 9340) l'allevamento suino brado sarà consentito solo se limitato da recinzioni e fino alla copertura di una frazione pari all'uno per cento.
 - E' vietato il pascolo di qualsiasi specie animale e natura (recintato, non recinto, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.

Sito Natura 2000: **IT5320016, IT5320002, IT5320017, IT5320003, IT5320004**

- Divieto di trasemina nelle praterie riconosciute come habitat di Direttiva, fatti salvi gli interventi di miglioramento dei pascoli degradati effettuati utilizzando germoplasma locale.
- Sono vietati il taglio e la rimozione di alberi morti in piedi e/o evidentemente deperenti all'interno di ambienti agricoli e/o pascolati se eccedenti i 45 cm di diametro, fatte salve esigenze legate alla sicurezza che dovranno essere accertate mediante analisi VTA, alla realizzazione di prevenzione degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: **IT5320011, IT5330009, IT5330026, IT5320012, IT5330015, IT5330025 e IT5320013**

- E' vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210), le cerrete (91L0), le formazioni del Tilio-Acerion (9180) e i castagneti (9260). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni che non interessino più del 1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dai boschi di roverella (91AA) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario. I progetti debbono essere sottoposti a valutazione d'incidenza. È vietato il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (recintato, non recinto, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.